



REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE CON VEICOLI A MOTORE SULLA STRADA FORESTALE CORONA DEI PINCI

Approvato dal Consiglio comunale il 22.12.2025

Il Comune di Ronco sopra Ascona

Richiamati

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'art. 15
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'art. 13
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'art. 13
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare, gli articoli 34 e 35.

Visto

- Il messaggio municipale no. 478/2025;

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale Corona dei Pinci (in seguito: strada forestale);
- il prelievo delle tasse d'uso per l'effettivo finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale.

Art. 2 Principi

1. La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietato ai non autorizzati.
2. Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località Camana. La strada forestale è chiusa con una barriera in località Camana.
3. Il Comune è ammesso a circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
4. La circolazione sulla strada forestale ad altri utenti è ammessa:

- con autorizzazione di transito ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
- con autorizzazione di transito eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

5. Il Municipio allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

1. Il Municipio rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:

- proprietari, gestori e imprese che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
- gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.

2. Il Municipio rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone o enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:

- a) servizi di Polizia, Pompieri e mezzi di soccorso, Patriziato di Ronco sopra Ascona, Patriziato di Losone;
- b) esercitazioni militari;
- c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
- d) servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
- e) imprese e altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

1. Il Municipio può rilasciare un'autorizzazione eccezionale di transito, all'interno del perimetro indicato nell'allegata carta nazionale 1:10'000, che è parte del presente regolamento, alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari e usufruttuari di immobili abitabili nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
- c) altri utenti in casi particolari e giustificati.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

a) Richieste

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate per iscritto al Municipio indicandone il motivo.

b) Decisione

Tutte le autorizzazioni di transito sulla strada forestale vengono rilasciate al richiedente per iscritto con decisione municipale.

c) Contenuto della decisione

1. Tutte le autorizzazioni di transito:
 - a) ne fissano le condizioni e la durata;
 - b) devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
 - c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento e una chiave o badge per l'apertura della barriera e una vignetta da incollare sul parabrezza;
 - d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. b del presente articolo;
 - e) prevedono il versamento di una cauzione secondo l'art. 10 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione di transito eccezionale:
 - a) deve indicare il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
 - b) autorizza il transito da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare (membri che abitano nella stessa economia domestica);
 - c) autorizza il transito di un solo veicolo alla volta;
 - d) prevede il pagamento di una tassa d'uso secondo l'art. 9 del presente Regolamento;
 - e) prevede il pagamento di una cauzione;
 - f) prevede la consegna di una vignetta, con indicato il relativo numero di targa, da incollare sul parabrezza.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

1. Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro tre mesi dalla fine di ogni anno civile.
2. In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.
3. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto a restituire la chiave e/o badge della barriera al Comune entro la scadenza con conseguente rimborso della cauzione.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Municipio per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è pure revocata qualora non sia stata versata la tassa d'uso annuale nei termini (30 giorni) oppure sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.

3. Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso gli utenti abilitati con autorizzazione di transito ordinaria.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

1. L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione della strada forestale e così fissato:

- a) proprietari e usufruttuari di immobili abitabili nel perimetro allacciato:
 - da CHF 300.00 a CHF 500.00 (annuale)
 - da CHF 50.00 a CHF 100.00 (mensile)
 - da CHF 20.00 a CHF 40.00 (settimanale)
- b) cacciatori per il recupero della selvaggina:
 - da CHF 20.00 a CHF 30.00 (giornaliera)
- c) altri utenti in casi particolari e giustificati:
 - da CHF 20.00 a CHF 30.00 per utenti singoli (giornaliera)
 - da CHF 30.00 a CHF 60.00 per manifestazione, tenuto conto dell'occupazione e del transito

- 2. Le tasse d'uso per le diverse categorie sono stabilite ogni anno dal Municipio mediante ordinanza in base ai costi effettivi di manutenzione della strada forestale, tenendo conto dei limiti di cui al capoverso precedente.
- 3. Può essere rilasciata al massimo un'autorizzazione supplementare d'uso annuale ai parenti diretti di primo e secondo grado.
- 4. Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Chiavi della barriera e/o badge

- 1. Per ogni chiave/badge viene prelevata una cauzione di CHF 100.00 (cento), rimborsabili alla riconsegna.
- 2. Il Municipio tiene aggiornato il registro delle chiavi e dei badge consegnati.
- 3. Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave o badge, cauzione compresa, sono a carico del richiedente beneficiario dell'autorizzazione di transito.

Art. 11 Disposizioni particolari

- 1. Il Municipio può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
- 2. Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Comune.

3. I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.

4. Il tonnellaggio massimo consentito è di 28 t.

5. In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio.

6. Per la strada forestale di principio non è garantito il servizio invernale.

7. Il Patriziato di Losone si assumerà i costi della strada forestale di sua proprietà.

Art. 12 Divieti

1. Agli utenti della strada forestale è vietato:

- permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
- il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
- il parcheggio sulle piazze di scambio della strada forestale;
- il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il suo tracciato.

2. Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dal Municipio e in caso di assoluta necessità.

Art. 13 Agibilità

Non è garantita l'agibilità della strada forestale durante tutto l'anno ed in modo particolare durante il periodo invernale per il quale non si provvede allo sgombero della neve.

Art. 14 Vigilanza

1. Il Municipio vigila sull'osservanza del presente regolamento.

2. La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Municipio relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali nonché il registro delle chiavi e/o badge consegnati.

Art. 15 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000.00 a dipendenza della gravità dell'infrazione (art. 145 segg. LOC).

2. Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 16 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e debitamente motivato.

2. Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LOC.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario
2 Paolo Senn Geo Gallotti



Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22.12.2025.

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 2608 del 20.05.2026.